REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia, della categoria di prodotti n. 67 (codice 0670), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che, per gli accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia, della categoria di prodotti n. 67 (codice 0670), il massimale è fissato a 6,8 tonnellate ; che, alla data del 24 luglio 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 3 agosto 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0670	67	ex 60.05		Indumenti esterni ; accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :
		ex 60.06 B		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata :
				B. altri :
			60.05-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indumenti) a maglia non elastica né gommata
			60.06-92, 96, 98	Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione